

2563/17 ordine  
15633/15 ruolo  
482 cronol.  
// report

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPEC. IMPRESA- SOCIETARIO**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori

**DOTT. STEFANO ROSA**

**PRESIDENTE**

**DOTT. RAFFAELE DEL PORTO**

**GIUDICE REL.**

**DOTT. ANGELINA A. BALDISSERA**

**GIUDICE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 15633 del ruolo generale dell'anno 2015

vertente tra

**GALAFASSI GIACOMO E PAOLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA**

attrice, con l'avv. Tiziana Monticelli

e

**LATTERIA AGRICOLA DI POLESINE MANTOVANA VECCHIA – SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA**

convenuta, con l'avv. Paolo Soardo

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13.4.2017, e perciò, quanto a parte attrice, come da foglio depositato in via telematica, quanto a parte convenuta, come da comparsa di risposta.

**MOTIVAZIONE**

I. La causa è stata promossa da Galafassi Giacomo e Paolo s.s. società agricola (da ora, per brevità, Galafassi) che, con citazione notificata in data 24.9.2015, ha convenuto in giudizio Latteria Agricola di Polesine Mantovana Vecchia - società agricola cooperativa (da ora, per brevità, Latteria) per veder accolta l'opposizione avverso il "rigetto" comunicatole dal consiglio di amministrazione di Latteria del recesso operato da essa attrice dalla cooperativa (con il conseguente accertamento della legittimità di detto recesso) e per ottenere la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 123.493,13=, oltre interessi e spese, quale corrispettivo del latte conferito negli anni 2013 e 2014.

*Galafassi*

Latteria si è costituita eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello statuto sociale; in subordine, ha contestato nel merito la fondatezza delle domande attrici e ha concluso per il rigetto delle medesime con vittoria di spese.

La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.4.2017, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. L'eccezione di incompetenza del giudice adito per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello statuto sociale è fondata.

2.1. Opposizione avverso il "rigetto" del recesso del socio.

Questione di tenore sostanzialmente analogo a quella in esame è stata già affrontata da questo tribunale, che, in tema di opposizione del socio alla delibera di esclusione, ha osservato:

*"In base all'art. 48 dello statuto della Comunità Il Nucleo sono attribuite "alla cognizione di arbitri rituali" – inter alia – "le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio"; la clausola non è oggetto di impugnazione (sotto tale profilo) da parte dell'odierna attrice, ma comunque è il caso di rilevarne la perfetta validità alla stregua dell'art. 34 D. Leg.vo 5/2003, dal momento che la nomina dell'arbitro o del collegio è riservata ad un organo terzo e – in mancanza – al presidente del Tribunale. Osserva la difesa attrice – tuttavia – che in relazione alla esclusione del socio l'art. 14 dello statuto contempla la facoltà dell'opposizione "al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione" dell'esclusione, con disposizione apparentemente contraddittoria ma (a suo dire) destinata a prevalere sulla generale competenza arbitrale in quanto previsione speciale, specificamente attinente alla fattispecie dell'espulsione dalla compagine sociale.*

*Il criterio esegetico proposto dall'opponente non può essere considerato appagante, non solo perché in un testo contrattuale qual è lo statuto di una società è difficile concepire un automatico e formale rapporto di pre(sub)valenza tra norme generali e speciali, ma soprattutto perché è compito dell'interprete individuare la volontà delle parti contraenti e aderenti all'organizzazione societaria, al di là dell'apparente contraddizione di formule giuridiche spesso tratte da testi normativi ovvero da modulistica in uso.*

*In tale quadro, non può revocarsi in dubbio che – secondo una prassi costante nel settore societario in generale e cooperativistico in particolare – l'intenzione delle parti fosse quella della più ampia assegnazione agli arbitri del contenzioso afferente ai rapporti societari, in primis a quelli tra soci e società, che segnano la tensione tra principi democratici ed esigenze organizzative: non a caso la nomina degli arbitri è riservata alla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.*




*Approfondendo l'analisi va sottolineato come un tipico contenzioso che oppone il socio alla società è proprio quello concernente l'esclusione del socio, che dunque solo in presenza di univoci dati testuali di segno diverso potrebbe esser ritenuto sottratto alla cognizione arbitrale.*

*Quanto – allora – al tenore letterale dell'art. 14 dello statuto, una spiegazione attendibile si rinviene nell'implicito ma evidente richiamo testuale della disposizione statutaria all'art. 2533 c.c., che ha determinato la riproposizione della normativa codicistica anche per la parte in cui il legislatore della Novella del 2003 - nel disporre l'opponibilità dell'esclusione dinanzi al tribunale - ha voluto ribadire la "giustiziabilità" della vicenda espulsiva del socio, sottraendola alla discrezionalità degli organi della cooperativa. Siamo in presenza – dunque – di una previsione statutaria di tutela del socio, che non intende attribuire competenze esclusive e speciali in deroga alla generale (ma non generica) cognizione arbitrale di cui all'art. 48 dello statuto: deroga che – come sopra notato – non avrebbe ragione di esistere in una materia delicata quale quella dell'esclusione del socio, come detto tipicamente involgente esigenze di equilibrata ponderazione tra gli interessi dell'istituzione-organizzazione e quelli partecipativi dell'associato.*

*In conclusione - come anticipato - lo scoordinamento testuale delle due disposizioni statutarie non può che trovar soluzione alla stregua della volontà dei contraenti, sicuramente rinvenibile nella prevalenza della generale cognizione arbitrale statuita dallo statuto per il contenzioso endosocietario. Da quanto precede segue l'incompetenza del tribunale di Brescia (art. 819 ter cpc) in relazione alla presenza di convenzione arbitrale operativa riguardo alla domanda giudiziale proposta dall'attrice (e – per quanto possa rilevare – alla riconvenzionale svolta dalla società resistente)".*

La conclusione cui è pervenuto il tribunale va ribadita nel caso in esame, in cui l'art. 10 dello statuto, nel prevedere, genericamente, la facoltà del socio di proporre opposizione avanti al tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego del recesso, ripete, in sostanza, la previsione di cui all'art. 2532, 2° comma, c.c., mentre l'art. 35 dello statuto sociale affida alla competenza arbitrale "tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società aventi ad oggetto diritti disponibili" e rafforza la portata operativa della clausola, prevedendo, al 3° comma, che l'accettazione della clausola compromissoria "...è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione".

Ne deriva, come anticipato, l'incompetenza del tribunale adito in presenza di clausola compromissoria per arbitrato rituale.



2.2. Domande di condanna al pagamento dei corrispettivi del latte conferito negli anni 2013 e 2014 e di ulteriori somme.

Vale, anche in questo caso, la clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello statuto sociale, trattandosi di corrispettivi di prestazioni (essenzialmente: conferimento del latte prodotto) contemplate dallo statuto sociale quale obbligo gravante sui soci.


3 L'oggettiva incertezza del tema della competenza arbitrale alla stregua delle disposizioni statutarie giustifica la compensazione delle spese di lite – per l'intero – tra le parti.

**P.Q.M.**


pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara la propria incompetenza in ordine alle domande proposte da Galafassi Giacomo e Paolo s.s. società agricola nei confronti di Latteria Agricola di Polesine Mantovana Vecchia - società agricola cooperativa, con citazione notificata in data 24.9.2015, per essere devoluta la controversia alla competenza degli arbitri; compensa per intero fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Brescia il 25.7.2017.


Il giudice estensore



Il presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Alessandra Paganotti



Depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
Oggi ..... 17 AGO 2017  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Alessandra Paganotti  
bene  
17 AGO 2017